

Codice A1602B

D.D. 27 ottobre 2023, n. 805

D.D. 6 luglio 2012, n. 518 "d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali". Adeguamento alla prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, approvato con D.C.R. 27 giugno 2023, n. 284-15266.



ATTO DD 805/A1602B/2023

DEL 27/10/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1602B - Emissioni e rischi ambientali**

OGGETTO: D.D. 6 luglio 2012, n. 518 "d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali". Adeguamento alla prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, approvato con D.C.R. 27 giugno 2023, n. 284-15266.

Premesso che:

con d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, è stata approvata, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti di allevamento di animali, in conformità ai requisiti tecnici previsti nell'articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti; l'art. 271, comma 4, del d.lgs. 152/2006, prevede che i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del medesimo decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purchè ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria;

Dato atto che:

con D.C.R. 27 giugno 2023, n. 284-15266 è stato approvato il Piano Stralcio Agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, in attuazione della misura AG.04 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo" dell'allegato A (Misure di piano) al Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854, il quale dispone, con riferimento alle tabelle riportate nel medesimo Piano stralcio, che:

– le attività e gli impianti esistenti, già in esercizio alla data di approvazione del Piano Stralcio ed in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, sono soggette alle seguenti disposizioni, differenziate nel tempo:

- applicazione obbligatoria delle pratiche e delle tecniche di cui alle tabelle 1.a e 1.b, nella

prima fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, decorsi sei mesi dall'approvazione dello stesso;

- applicazione obbligatoria delle pratiche e delle tecniche di cui alle tabelle 2.a e 2.b, nella seconda fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2026;

– gli allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di entrata in vigore del Piano Stralcio Agricoltura, sono soggetti ai seguenti vincoli, di obbligatoria adozione:

- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- per le specie che le prevedono e per le sole strutture coinvolte dall'ampliamento, adozione di tipologie di stabulazione ricomprese tra le migliori tecniche disponibili (MTD) ovvero le tecniche riportate in tabella 9 con riduzione emissiva maggiore o uguale al 10%;
- rispetto delle disposizioni previste nelle tabelle 2.a e 2.b;

– le autorizzazioni di carattere generale di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 sono predisposte dalla Regione in coerenza con quanto indicato nel Piano Stralcio Agricoltura, al fine di consentire la riadesione delle attività soggette nei termini indicati.

Preso atto che:

l'articolo 1, comma 1 del Decreto-Legge n. 121 del 12 settembre 2023, recante: "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale", a fronte della straordinaria necessità ed urgenza, dispone che le Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) provvedano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi;

a seguito della pubblicazione del DL 121/2023, con deliberazione 13 settembre 2023, n. 23-7444 "Disposizioni in attuazione al Decreto-Legge n. 121 del 12 settembre 2023, recante: "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale", la Giunta regionale ha provveduto ad adeguare le proprie disposizioni alla previsione del decreto legge, prevedendo, tra l'altro, "di istituire, senza oneri aggiuntivi, una struttura speciale, composta anche da professionalità esterne, con il compito di supportare le attività finalizzate ad aggiornare il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) di cui alla DCR n. 364-6854 del 25 marzo 2019, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 del suddetto Decreto Legge".

Considerato che:

risulta opportuno attendere l'avvenuto aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria e, ove necessario, dei relativi provvedimenti attuativi, attualmente disposto dal DL 121/2023, prima di procedere ad aggiornamenti delle autorizzazioni di carattere generale di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 vigenti, in modo tale da mantenere coerenza tra le diverse disposizioni e agevolare, conseguentemente, gli adempimenti e i controlli rispettivamente dei gestori e delle autorità competenti;

la prima fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura approvato con DCR del 27 giugno 2023, n. 284-15266, comporta un obbligo di applicazione di pratiche e tecniche di natura gestionale, configurabile di fatto come una modifica non sostanziale delle attività che hanno già aderito alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946;

il piano stralcio agricoltura prevede che i gestori di attività autorizzate alle emissioni in atmosfera sulla base delle procedure autorizzative disciplinate dal d.lgs. 152/2006, diverse dalle autorizzazioni di carattere generale sopra citate, che necessitano di adeguare la propria attività ai fini del rispetto

delle misure del medesimo piano stralcio, trasmettono all'Autorità competente una comunicazione delle modifiche da effettuarsi all'attività, ai fini dell'adeguamento della medesima alle pratiche ed alle tecniche di cui alle tabelle 1.b e 2.b; tale previsione può, per analogia, essere opportunamente utilizzata anche per le attività soggette ad autorizzazione in via generale che necessitano del medesimo adeguamento.

Ritenuto pertanto che, ai fini dell'adeguamento alla prima fase di attuazione del piano stralcio agricoltura, approvato con D.C.R. del 27 giugno 2023, n. 284-15266, nelle more dell'aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria, attualmente disposto ai sensi del DL 121/2023, e del conseguente aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, previsto dal citato Piano stralcio Agricoltura al fine di mantenere coerenti le rispettive disposizioni:

– i gestori di stabilimenti di allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, di cui all'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, esistenti, già in esercizio alla data del 27 giugno 2023 (data di entrata in vigore del piano stralcio agricoltura sopra citato) e in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, prima della medesima data, e che necessitano di essere adeguati alle pratiche e tecniche di cui alla tabella 1.b del medesimo piano stralcio, provvedono ad inviare all'Autorità competente, entro il 15 dicembre 2023, comunicazione di adeguamento delle attività alla prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, fatta salva la necessità di presentare domanda di adesione per modifica, in caso di modifiche sostanziali allo stabilimento, in ogni caso senza effetti sul termine di validità dell'autorizzazione di carattere generale di 15 anni a partire dalla data di adesione;

– i gestori di stabilimenti di allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, di cui all'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento, come definito dal piano stralcio agricoltura (ossia: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti delle strutture), dopo il 27 giugno 2023, data di entrata in vigore del Piano Stralcio Agricoltura, e che aderiscono all'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, sono soggetti ai seguenti vincoli, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'autorizzazione di carattere generale suddetta:

- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- per le specie che le prevedono e per le sole strutture coinvolte dall'ampliamento, adozione di tipologie di stabulazione ricomprese tra le migliori tecniche disponibili (MTD) ovvero le tecniche riportate in tabella 9 con riduzione emissiva maggiore o uguale al 10%;
- rispetto delle disposizioni previste nella tabella 2.b del Piano Stralcio Agricoltura.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 dicembre 1994 n. 946-17595, "D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8 - D.P.R. 25 luglio 1991 Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire";
- la Determina Dirigenziale 6 luglio 2012, n. 518, "D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali";
- la Determina Dirigenziale 21 dicembre 2012, n. 946, "Modifica Allegato 1 e Allegato 2D alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518 "d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 giugno 2023, n. 284-15266, "Approvazione del Piano stralcio agricoltura, in attuazione della misura AG.04 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo" dell'allegato A (Misure di piano) al Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854";
- il Decreto Legge 12 settembre 2023 n. 121, "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale";
- la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

determina

1. di stabilire che, ai fini dell'adeguamento alla prima fase di attuazione del piano stralcio agricoltura, approvato con D.C.R. del 27 giugno 2023, n. 284-15266:
 - i gestori di stabilimenti di allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, di cui all'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, esistenti, già in esercizio alla data del 27 giugno 2023 (data di entrata in vigore del piano stralcio agricoltura sopra citato) e in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, prima della medesima data, e che necessitano di essere adeguati alle pratiche e tecniche di cui alla tabella 1.b del medesimo piano stralcio, provvedono ad inviare all'Autorità competente, entro il 15 dicembre 2023, comunicazione di adeguamento delle attività alla prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, fatta salva la necessità di presentare domanda di adesione per modifica, in caso di modifiche sostanziali allo stabilimento, in ogni caso senza effetti sul termine di validità dell'autorizzazione di carattere generale di 15 anni a partire dalla data di adesione;

– i gestori di stabilimenti di allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, di cui all'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento, come definito dal piano stralcio agricoltura (ossia: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti delle strutture), dopo il 27 giugno 2023, data di entrata in vigore del Piano Stralcio Agricoltura, e che aderiscono all'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, sono soggetti ai seguenti vincoli, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'autorizzazione di carattere generale suddetta:

- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- per le specie che le prevedono e per le sole strutture coinvolte dall'ampliamento, adozione di tipologie di stabulazione ricomprese tra le migliori tecniche disponibili (MTD) ovvero le tecniche riportate in tabella 9 con riduzione emissiva maggiore o uguale al 10%;
- rispetto delle disposizioni previste nella tabella 2.b del Piano Stralcio Agricoltura.

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi